



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 44/28 DEL 25.7.2016**

**Oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione di nuove strutture residenziali integrate. L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale riferisce che legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante "Disposizioni sul sistema integrato dei servizi alla persona" e il decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", disciplinano la realizzazione e il funzionamento dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale a gestione pubblica o privata.

In particolare, fermi restando i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, con l'art. 40, terzo comma, della L.R. n. 23/2005 e l'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, sono definiti i requisiti minimi generali (strutturali, organizzativi e del personale) necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie.

L'Assessore ricorda che l'art. 34, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Regione prevede che l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali integrate sia subordinata al rilascio del parere di compatibilità previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2006.

L'Assessore riferisce che allo scopo di individuare nuove risposte ai mutati bisogni assistenziali, con i decreti n. 19 del 27 aprile 2016 e n. 24 del 13 maggio 2016 è stato costituito un gruppo di lavoro per la definizione degli standard strutturali e di personale delle comunità integrate e per l'individuazione dei requisiti specifici delle modalità abitative integrative o alternative alle strutture residenziali idonee ad accogliere persone in condizioni di non autosufficienza.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che al fine di determinare il fabbisogno regionale di strutture residenziali sulla base del quale stabilire i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture, è necessario avviare una ricognizione dell'offerta esistente che comprenda le comunità integrate (ex case protette) operanti nel territorio regionale.



La ricognizione dovrà prevedere che i Comuni rilevino, entro la data del 31.10.2016, per ciascuna delle strutture esistenti, il numero di posti letto, le tipologie di destinatari e le unità autonome (moduli), le figure professionali operanti, il numero di ospiti e le eventuali liste di attesa, trasmettendo alla Direzione generale delle Politiche Sociali un apposito elenco riportante i dati sopra indicati.

In attesa dei risultati della ricognizione, considerata la grave carenza nell'offerta di strutture integrate e la crescita della domanda di inserimento in strutture residenziali con questa tipologia, l'Assessore propone che, sino alla conclusione del processo di definizione dei parametri di fabbisogno della programmazione sociale a rilevanza sanitaria, nonché dei requisiti specifici, strutturali, organizzativi e del personale necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, al funzionamento dei servizi erogati in strutture residenziali integrate e, comunque, per non oltre sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, l'Amministrazione regionale non proceda al rilascio di nuovi pareri di compatibilità per la realizzazione di strutture residenziali integrate.

Con provvedimento unico, da adottarsi congiuntamente da parte delle Direzioni generali delle Politiche Sociali e della Sanità dell'Assessorato, verrà rilasciato un parere di compatibilità nei seguenti casi:

1. per le strutture operanti successivamente all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/2008 in possesso del titolo abilitativo o del provvedimento autorizzativo al funzionamento rilasciato dal Comune territorialmente competente di cui al Capo I del citato D.P.Reg. n. 4/2008, ma prive del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione ovvero in possesso di detto parere rilasciato non conformemente al citato D.P.Reg. n. 4/2008;
2. per le strutture per le quali i soggetti titolari hanno richiesto parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del citato D.P.Reg. n. 4/2008 entro la data di approvazione della presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali e il Direttore generale della Sanità hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di stabilire, fatto salvo quanto disposto di seguito, che l'Amministrazione regionale non procede al rilascio di nuovi pareri di compatibilità per la realizzazione di strutture residenziali integrate sino alla conclusione del processo di definizione dei parametri di fabbisogno della programmazione sociale a rilevanza sanitaria, nonché dei requisiti specifici, strutturali, organizzativi e del personale necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, al



funzionamento dei servizi erogati in strutture residenziali integrate e, comunque, per non oltre sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione;

- di dare mandato alle Direzioni generali delle Politiche Sociali e della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in considerazione della grave carenza nell'offerta di strutture integrate e della crescita della domanda di inserimento in strutture residenziali con questa tipologia, perché adottino congiuntamente, con provvedimento unico, un parere di compatibilità nei seguenti casi:
  1. per le strutture operanti successivamente all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/2008 in possesso del titolo abilitativo o del provvedimento autorizzativo al funzionamento rilasciato dal Comune territorialmente competente di cui al Capo I del citato D.P.Reg. n. 4/2008, ma prive del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione ovvero in possesso di detto parere rilasciato non conformemente al citato D.P.Reg. n. 4/2008;
  2. per le strutture per le quali i soggetti titolari hanno richiesto parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 2, del citato D.P.Reg. n. 4/2008 entro la data di approvazione della presente deliberazione;
- di dare mandato alle suddette Direzioni generali di trasmettere ai SUAP il provvedimento di cui sopra, al fine di adeguare i procedimenti amministrativi in essere a quanto disposto con la presente deliberazione;
- di dare mandato alle suddette Direzioni generali perché, entro il termine di sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione, venga proposto alla Giunta regionale un provvedimento che definisca i nuovi parametri di fabbisogno, i criteri e le conseguenti procedure volte all'autorizzazione di nuove strutture residenziali integrate, nonché le modalità di rilascio del parere di compatibilità.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci